

Dipartimento di Sanità Pubblica

Direttore: Dr.ssa Raffaella Angelini

Rimini 17/05/2018

Prot. n. 0122904/P

20.17.3-26

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI:
BELLARIA IGEA MARINA
CATTOLICA
MISANO
RICCIONE
RIMINI

UFFICIO DEMANIO COMUNI DI:
BELLARIA IGEA MARINA
CATTOLICA
MISANO
RICCIONE
RIMINI

Oggetto: *aree accoglienza animali sull'arenile.*

L'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2018, all'art. 4, comma 1, lettera j), sancisce la facoltà dei concessionari di zone di spiaggia, nell'ambito del proprio impianto e previa SCIA al Comune competente per territorio, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici.

A parere di questa UO il termine "animali domestici" è da ricondurre nella fattispecie esclusivamente agli animali d'affezione.

Come nelle passate stagioni, allo scopo di razionalizzare l'attività, si indicano alcuni requisiti tecnici/sanitari per l'adeguamento degli stabilimenti balneari e si propone l'adozione della seguente procedura:

- i concessionari/affidatari delle zone di spiaggia che intendono adibire aree per l'accoglienza di animali d'affezione presentano formale SCIA ai Comuni territorialmente competenti;
- nella comunicazione, avente valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del drp. 445/2000, l'interessato dichiara il pieno possesso ed il pieno rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dall'ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna 1/2018 e dallo scrivente Dipartimento (secondo il documento allegato alla presente) aggiungendo una fedele planimetria, in scala 1:100 o 1:200, della concessione demaniale, nella quale sia ben evidenziata l'area che si vuole attrezzare, la specie di animale che si intende ospitare, il numero e l'esatta indicazione degli ombrelloni dedicati per ogni specie, eventuali specchi acquei utilizzati nel rispetto delle apposite ordinanze sindacali vigenti.

- oltre a quanto stabilito dall'Ordinanza Balneare regionale, il Comune trasmette copia della documentazione presentata dal concessionario a: "Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Romagna ambito di Rimini, via Coriano n. 38, 47924 Rimini – fax n. 0541 707215";
- la scrivente UO, compatibilmente con altre attività di servizio e in armonia con l'attività di altri Organismi, si impegna ad effettuare la vigilanza su una percentuale di strutture balneari ospitanti e, in caso di inadempienze, proporre i provvedimenti stabiliti dalla legge;
- l'accertamento di attività che accolgono animali in assenza di preventiva comunicazione al Comune – Ufficio demanio Marittimo sarà intesa come inadempiente

In assenza di osservazioni alla presente, si intenderà approvata la procedura e si resterà in attesa degli elenchi delle strutture che accolgono animali.

Distinti saluti.

Si allega

- Requisiti per l'allestimento di aree attrezzate
- fascimile autodichiarazione del detentore di animale

IL DIRETTORE
AZIENDA U.S.L. della ROMAGNA
RIMINI
U.O. SANITÀ ANIMALE - RIMINI
IL DIRETTORE
Dr. Roberto Angelini

REQUISITI PER L'ALLESTIMENTO DI AREE ATTREZZATE PER ANIMALI D'AFFEZIONE
IN SPIAGGIA



In riferimento ad aree attrezzate per l'accoglienza di cani

A) REQUISITI STRUTTURALI

1. Ogni singolo stabilimento balneare, nell'ambito della propria concessione, può riservare ed attrezzare aree per i cani.
2. Le aree riservate ai cani devono essere distinte dalle altre, opportunamente segnalate ai confini (con cartelli in lingua Italiana, Inglese, Francese e Tedesco "Area attrezzata per cani") in modo chiaro ed inequivocabile e dotate di contenitori per i rifiuti.
3. Le aree riservate ai cani devono essere mantenute ad una distanza minima, dalle concessioni confinanti o dalle spiagge libere, in base ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1., lett. j), dell'Ordinanza Balneare n. 1/2018, della Regione Emilia Romagna.
4. Le aree riservate ai cani devono mantenere una distanza minima, dalle altre aree dello stesso concessionario, di almeno 3 metri (distanza tra palo e palo degli ombrelloni).
5. In alternativa al punto precedente, le aree riservate ai cani possono essere recintate; le recinzioni devono essere complete, dotate di cancelletto di accesso, avere altezza minima di cm. 100 ed essere idonee al contenimento degli animali anche in relazione alla loro taglia, inoltre le caratteristiche costruttive devono essere tali da non consentire la fuoriuscita della bocca dell'animale e la fuga dello stesso.
6. Le aree riservate ai cani devono essere dotate di accesso indipendente. E' consentito l'utilizzo dell'accesso di stabilimenti balneari contigui qualora sia stato acquisito formale assenso dei concessionari.
7. Qualora l'amministrazione comunale adotti apposito provvedimento rivolto a rendere possibile l'accesso in acqua degli animali, il titolare di stabilimento che intende destinare uno specchio acqueo alla balneazione degli animali registrati presso la propria struttura, dovrà indicare nella planimetria anche tale area. L'accesso sarà consentito nei tempi e modi previsti dall'ordinanza stessa.

B) REQUISITI DI SICUREZZA

Durante l'accesso allo stabilimento balneare e all'interno delle aree riservate:

1. il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso,
2. chiunque, nella zona balneare, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo,
3. ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - condurre il cane con il guinzaglio lunghezza massima di mt 1,5;
 - tenere sempre una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, salvaguardando, in particolare, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
4. all'interno delle aree attrezzate, i cani devono essere custoditi esclusivamente nelle zone a loro assegnate, il guinzaglio può essere assicurato a punti fissi della zona d'ombra purché il custode sia sempre in grado di esercitare un adeguato controllo dell'animale.
5. Nel caso in cui apposite ordinanze prevedano in deroga la possibilità di balneazione per gli animali, tale pratica dovrà rispettare le modalità e gli orari consentiti
6. La presenza dei cani in acqua non potrà prescindere dalla presenza dei detentori in acqua.

C) REQUISITI IGIENICO SANITARI

1. Lo stabilimento balneare deve dotarsi di un sistema rapido ed efficace di distribuzione di palette, a disposizione dei clienti interessati, per la raccolta delle deiezioni animali.
2. La rimozione e l'eliminazione delle deiezioni, attraverso gli appositi contenitori dei rifiuti, deve essere prontamente effettuata dal proprietario o dal detentore degli animali.
3. I cani provenienti dall'estero devono soddisfare i requisiti, dimostrabili attraverso idonea documentazione, previsti dal Reg. CE n. 576/2012..(passaporto per animali d'affezione)
4. Il detentore deve dichiarare un avvenuto trattamento per i parassiti esterni efficace per periodo di permanenza
5. Il titolare dello stabilimento deve rastrellare e pulire, ogni sera prima della chiusura degli impianti, l'area riservata agli animali per eliminare eventuali deiezioni o residui non rimossi. Inoltre, deve lavare e disinfettare eventuali attrezzature, dedicate e distinguibili, utilizzate dagli animali (come ciotole o lettini, ecc.) prima del loro riutilizzo.

D) DIVIETI

1. E' vietata la sosta di cani al di fuori delle aree autorizzate secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. E' vietato l'accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive in merito alla tutela dell'incolumità pubblica.
3. E' vietata la permanenza nelle zone autorizzate ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero, comunque, pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete della spiaggia.
4. E' vietato l'accesso degli animali ad eventuali piscine o alle docce dello stabilimento balneare. E' consentito l'accesso dei cani a docce loro dedicate, conformi alle norme stabilite sulla raccolta delle acque reflue in spiaggia e opportunamente segnalate.
5. E' vietato abbeverare gli animali direttamente alle fontanine o alle docce degli stabilimenti balneari se non appositamente dedicate e segnalate, analogamente al punto precedente. In assenza di strutture dedicate, i proprietari o i detentori di cani dovranno servirsi di apposite ciotole.
6. E' vietato, per problemi legati alla convivenza in spazi ristretti, l'accesso alle aree attrezzate ai cani di sesso femminile in evidente fase estrale.

E) REQUISITI GENERALI

1. Il concessionario dello stabilimento fornisce, al proprietario o al detentore del o dei cani che intende fruire delle aree attrezzate, le corrette informazioni e/o la rispettiva documentazione circa i contenuti nell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2018, del presente regolamento, delle ordinanze locali che in deroga disciplinano l'accesso allo specchio acqueo di competenza.
2. Il proprietario o il detentore del cane, prima di fruire delle aree autorizzate, sottoscrive un atto (secondo il modello allegato) nel quale dichiara:
 - le proprie generalità,
 - il segnalamento del o dei cani che accedono alle aree autorizzate,
 - l'avvenuto trattamento di cui al punto C4
 - l'assenza delle prescrizioni restrittive a suo carico, di cui al punto D)2.,
 - la conoscenza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2018, delle ordinanze locali in vigore e del presente regolamento,
 - il consenso alla acquisizione dell'atto da parte degli organi di vigilanza incaricati.
3. L'atto di cui al punto precedente è trattenuto dal titolare dello stabilimento.
4. Il concessionario dello stabilimento deve correttamente informare, sulla destinazione d'uso, eventuali clienti senza animali al seguito ai quali, per svariate esigenze, fosse assegnato un ombrellone compreso nelle aree attrezzate per animali d'affezione ed acquisirne il consenso formale.

→ **Nel caso di aree per l'accoglienza di animali d'affezione diversi dai cani**

Valgono per quanto applicabili i requisiti di cui ai punti A, B, C, D, E, e quanto previsto dalla Legge R. n 5 del 2005 e successive modifiche, per le norme di benessere, compresi gli spazi e condizioni di sicurezza, riferite alla specie detenuta.

Il presente regolamento deve essere affisso all'ingresso degli stabilimenti autorizzati. E' facoltà del titolare dello stabilimento affiggere il presente regolamento anche in altre zone per facilitarne la consultazione.

*Allegato a nota rilasciata dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica
ausl Romagna ambito di Rimini per il periodo di attività balneare 2018*

AL TITOLARE DELLO STABILIMENTO BALNEARE _____

DEL COMUNE DI _____

Il/La sottoscritto/a _____

residente in _____ via _____ n. _____

documento d'identità _____ n. _____

proprietario/detentore del cane identificato con:

tatuaggio o microchip _____ razza _____

sexo _____ età _____ colore _____

DICHIARA:

- 1) che l'animale è regolarmente iscritto all'anagrafe come da normativa vigente
- 2) l'animale è stato sottoposto ad un trattamento per ectoparassiti valido per il periodo di permanenza
- 3) l'animale non è oggetto di prescrizioni restrittive in merito alla tutela dell'incolumità pubblica,
- 4) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2018, dei requisiti stabiliti in ambito locale (regolamenti ed ordinanze) per l'accesso di animali in spiaggia presso gli stabilimenti o le zone autorizzate.

Infine, autorizza il titolare dello stabilimento ad esibire la presente dichiarazione agli organismi di vigilanza incaricati dalla Legge, che ne facciano richiesta,

_____, li _____

In fede

FIRMA

